



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

DIPARTIMENTO PER I TRASPORTI, LA NAVIGAZIONE, GLI AFFARI GENERALI ED IL PERSONALE
DIREZIONE GENERALE PER LA VIGILANZA SULLE AUTORITÀ PORTUALI,
LE INFRASTRUTTURE PORTUALI ED IL TRASPORTO MARITTIMO E PER VIE D'ACQUA INTERNE

DGVPTM/DIV.2/FR

Riferimento: nota n. 2020/1532/DLC in data 27.01.2020

dell'Agenzia del Demanio assunta al protocollo n. 2430 in data 27.01.2020

Alle Autorità di Sistema Portuale
TUTTE

e,p.c.

Comando Generale del Corpo delle
Capitanerie di porto

Reparto II

cgcp@pec.mit.gov.it


Oggetto: Decreto Milleproroghe - D.L.30.12.2019 n. 162- Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico - ricreative. Sospensione pagamento canoni dal 01-01-2020 al 30.06.2020.

Per opportuna conoscenza si trasmette la seguente documentazione inerente la tematica in oggetto;

- 1) nota n. 2020/1532/DLC in data 27.01.2020 dell'Agenzia del Demanio;
- 2) nota n. 211379 in data 15.01.2020 dell'Agenzia delle Entrate;
- 3) nota n. 660/2020 in data 21.01.2020 dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

IL DIRETTORE GENERALE

M. Coletta



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Nota trasmessa per posta elettronica
Non segue originale

Alle Direzioni Territoriali
Dell'Agenzia del Demanio
Loro sedi

All'Agenzia delle Entrate-Riscossione
Area Riscossione
Via Giuseppe Greza, 14
00142 Roma

Roma, 31.01.2020
Prot. 2020/1538/DLC

Al Ministero Infrastrutture e
Trasporti
Direzione Generale per la
vigilanza sulle Autorità
portuali, le infrastrutture
portuali ed il trasporto
marittimo e per vie d'acqua
interne – Div. 2
dg.vptm-div2@pec.mit.gov.it

Oggetto: Decreto Milleproroghe - D.L. 30.12.2019, n. 162- Art. 34. Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico- ricreative.

Con circolare n. 2020/231/DLC del 09.01.2020 la scrivente ha portato a conoscenza di codeste Direzioni Regionali le novità contenute nel D.L. n. 162/2019 e in particolare ha richiamato l'attenzione sull'art. 34 rubricato "*Nautica da diporto e pertinenze demaniali marittime con finalità turistico - ricreative*" che al fine di sostenere il settore turistico balneare e quello della nautica da diporto ha disposto **la sospensione dal 01 gennaio 2020 al 30 giugno 2020 del pagamento dei canoni** riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto di cui all'art. 3 del D.L. 5.10.963, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494.

Come si evince dalla norma si tratta di una sospensione di breve durata relativa al periodo dal 01.01.2020 al 30.06.2020 del pagamento dei canoni dovuti nell'ambito delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative relativamente alle pertinenze e dei canoni riferiti alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

E' pervenuta, successivamente per conoscenza, in data 22.01.2020 dall'Ufficio Legislativo Finanze l'allegata nota n. 660/2020 diretta all' Agenzia delle Entrate-Riscossione, con la quale il predetto Ufficio Legislativo comunica di non avere osservazioni da formulare in ordine all'orientamento favorevole espresso dalla predetta Agenzia sull'applicabilità delle disposizioni citate anche alla sospensione del pagamento dei canoni per il periodo succitato per le concessioni demaniali per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto iscritti a ruolo ed oggetto di cartelle esattoriali.




Si trasmettono le note richiamate affinché codeste Direzioni ne estendano con urgenza l'informazione agli enti gestori (infatti l'Agenzia del Demanio come noto provvede all'iscrizione a ruolo solo a seguito della richiesta degli enti medesimi) concordando con gli stessi e con gli uffici dell'Agenzia delle Entrate-Riscossioni un percorso operativo coerente con quanto ritenuto da quest'ultima.

Si raccomanda la massima urgenza e si resta a disposizione.

Cordiali saluti.


Direzione Legale, Contenzioso
e Rapporti Istituzionali

Il Direttore
Anna Lilli



Direzione Governo del Patrimonio

Il Direttore
Alessandro Foggia





Roma.....

Ministero dell' Economia e delle Finanze
UFFICIO LEGISLATIVO FINANZE

ALL' AGENZIA DELLE ENTRATE-
RISCOSSIONE
Area riscossione
(rif. nota n. 211379 del 15.1.2020)

e, p.c. AL GABINETTO DEL MINISTRO

ALL'UFFICIO DEL COORDINAMENTO
LEGISLATIVO

ALL' AGENZIA DEL DEMANIO
Ufficio del Direttore

Oggetto: Art. 34 del decreto-legge n. 162 del 2019 – Sospensione del pagamento dei canoni riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico ricreative e alle concessioni per la realizzazione e gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto.

Nel prendere atto di quanto rappresentato con nota a margine, per quanto di competenza, si comunica di non avere osservazioni da formulare.

IL CAPO DELL'UFFICIO LEGISLATIVO

Area Riscossione

INVIO A MEZZO PEC

Spett.le
Ministero dell'Economia e delle Finanze
Ufficio Legislativo Finanze
legislativo.finanze@pec.mef.gov.it

Roma, 15/01/2020

Prot. 211379/2020

Oggetto: *Sospensione del pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto-Art 34 DL n. 162/2019.*

L'art. 34 del D.L. 30.12..2019, n. 162, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 31 dicembre u.s., ha disposto che "al fine di sostenere il settore turistico-balneare e quello della nautica da diporto, è sospeso dal 1° gennaio 2020 al 30 giugno 2020 il pagamento dei canoni dovuti riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto, di cui all'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494".

Nella generica formulazione della norma non si fa specifico riferimento ad un'estensione della sospensione ivi prevista anche al pagamento dei canoni relativi alle concessioni del demanio marittimo iscritti a ruolo.

Ciò, diversamente da altre disposizioni agevolative che contemplano la sospensione di pagamenti di entrate di diritto pubblico, in particolare a seguito di calamità naturali. In proposito, si ricordano, a titolo esemplificativo, l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia del 1° settembre 2016, l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia del 20 ottobre 2017 e l'art. 1 del decreto del Ministro dell'economia del 6 settembre 2018, che – a beneficio dei soggetti colpiti

rispettivamente, dal sisma dell'Italia centrale del 24 agosto 2016, dal sisma dell'isola di Ischia del 21 agosto 2017 e dal crollo del Viadotto Polcevera del 14 agosto 2018 – hanno previsto la sospensione dei *“termini dei versamenti e degli adempimenti tributari, inclusi quelli derivanti da cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione ...”*.

Tuttavia, la relazione illustrativa al citato art. 34 del DL n. 162/2019 precisa che la disposizione è finalizzata *“a ridurre il contenzioso in essere”*, relativo ai *“procedimenti ingiuntivi di pagamento avviati dagli enti gestori”*, più puntualmente qualificato nella relazione tecnica come *“l'attuale contenzioso pendente in sede amministrativa e giudiziaria in ordine ai pagamenti”* dei canoni in parola.

Tale circostanza può indurre a ritenere che, ai sensi del medesimo articolo 34, il pagamento dei canoni riferiti alle concessioni relative a pertinenze demaniali marittime con finalità turistico-ricreative e alle concessioni demaniali marittime per la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto debba considerarsi sospeso anche nei casi in cui le somme dovute a questo titolo siano oggetto di recupero coattivo, anche a seguito di iscrizione a ruolo. In quest'ultimo caso, naturalmente, dovrebbero essere specificamente individuate, a cura dell'ente impositore interessato, le posizioni debitorie da sospendere, iscritte a ruolo al titolo anzidetto, attesa l'impossibilità, per l'agente della riscossione, di provvedervi autonomamente.

Tanto premesso, si comunica, quindi, che, salvo diverso avviso di codesto Ministero, la Scrivente si atterrà alle determinazioni che gli enti impositori adotteranno al riguardo e, quindi, darà esecuzione ad eventuali provvedimenti di sospensione dei ruoli in argomento che dovessero pervenirle dagli stessi enti.

Distinti saluti.

Area Riscossione

IL DIRETTORE
Luigi Favè
(Firmata digitalmente)